

IL CONTRIBUTO DEL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA AL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO.

Lo studio della tesi ha approfondito la nota distinzione tra *ius in bello* (diritto nella guerra) e *ius ad bellum* (diritto alla guerra) per poi soffermarsi sul primo aspetto.

Il diritto alla guerra si occupa delle ragioni politiche che portano al concretarsi di un conflitto armato e si conferma con la nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945 la cui intenzione principale di “*salvare le future generazioni dal flagello della guerra*”. Le ragioni del conflitto vengono quindi prese in considerazione in virtù del divieto di ricorso alla forza armata e delle deroghe previste, come per esempio, la legittima difesa esercitata dallo Stato che subisce un attacco.

Diversamente lo *ius in bello*, il diritto nella guerra non entra mai nel merito delle ragioni del conflitto, ed è su questo aspetto che si è concentrato lo studio della tesi. Il 22 Agosto 1864 a Ginevra si darà ufficialmente vita al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il contributo di Henry Dunant e del Comitato dei Cinque fu fondamentale per via della spiccata e nota connotazione neutrale nell'intervenire al fine di limitare le sofferenze causate dai conflitti armati. Il I.C.R.C. con il suo emblema, che si legge essere il simbolo più conosciuto al mondo, rappresenta la volontà di non entrare nel merito delle ragioni che portano a pianificare e realizzare attacchi armati bensì di intervenire per proteggere chi non prende, o non prende più, parte alle ostilità. Per questo diventa inevitabile conoscere ed apprezzare i principi di umanità, imparzialità e soprattutto neutralità, non solo del Comitato, ma anche degli altri membri del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, come la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e le Società Nazionali.

L'essenza del corpo normativo del diritto internazionale umanitario risiede nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione, rispettivamente, dei feriti di guerra, dei naufraghi, dei prigionieri di guerra e in via innovativa anche della popolazione civile. I processi di decolonizzazione degli anni successivi al secondo dopoguerra portarono la comunità internazionale, seppur con un livello di adesione da parte degli Stati assai inferiore, ad integrare le norme esistenti con due Protocolli Aggiuntivi, nel 1977, rispettivamente sui conflitti armati internazionali e non internazionali.

È parso opportuno poi descrivere il legame del diritto internazionale umanitario con i diritti umani. La volontà di dichiarare l'invulnerabilità di alcuni diritti dell'uomo ha origini antiche ma la consacrazione però risale al secondo dopoguerra, nello specifico nel 1946, attraverso la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. I diritti umani che vengono riconosciuti in qualsiasi tempo e in qualsiasi condizione ad ogni uomo e il diritto internazionale umanitario che riconosce i diritti di chi non prende parte alle ostilità hanno dei punti in comune riconosciuti anche in diverse conferenze internazionali delle Nazioni Unite e poi del Comitato Internazionale della Croce Rossa, il tutto per sottolinearne il carattere collaborativo e di contatto tra le due materie.

È stato approfondito anche lo studio riguardo l'attività giurisprudenziale dei tribunali italiani in materia, dall'inizio del secondo secolo ad oggi, così da giungere ad un importante contributo del Tribunale Militare di Roma riguardante il concetto di rappresaglia e la valutazione circa la violazione di un ordine gerarchicamente superiore di commettere un illecito, da considerarsi come inadempimento o dovere di un militare, il cui bilanciamento di valori da parte dei Tribunali viene effettuato alla luce dei principi umanitari che si sono creati uno spazio all'interno dello *ius in bello*.